

Oggetto:

DIRETTIVA REGIONALE CONCERNENTE LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E LE NORME TECNICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO, AI SENSI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 148, 149, 150 E 151 DELLA L.R. 21 APRILE 1999 N. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE".

Prot. n. (GBO/00/10429)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" ed il R.D. 16 maggio 1926 n. 1126 "Regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267" che rispettivamente istituiscono e normano il vincolo idrogeologico;
- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela e uso del territorio" che all'art. 34 sottopone tutti i movimenti di terreno, di qualunque intensità ed a qualunque opera necessari, alla procedura autorizzativa prevista dal R.D. n. 3267/1923;
- la L.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", modificata dalla L.R. 24 marzo 2000 n. 22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999" n. 3, che, nell'ambito di un organico e ampio processo istituzionale di redistribuzione delle competenze e delle funzioni dal livello regionale a quello delle diverse autonomie territoriali, riorganizza, fra l'altro, le competenze e la ripartizione delle funzioni anche per la materia del vincolo idrogeologico;
- la L.R. 24 maggio 2000 n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che apporta, tra l'altro, modifiche al processo della pianificazione urbanistica, con ricadute sulla disciplina del vincolo idrogeologico;

Premesso che la disciplina applicativa del vincolo idrogeologico, quale combinato disposto della L.R. n. 47/1978 e del R.D. n. 3267/1923, è risultata di complessa applicazione ed ha progressivamente perso efficacia rispetto alle mutate condizioni di utilizzo del territorio;

Dato atto che è pertanto emersa l'opportunità che la disciplina del vincolo idrogeologico sia rivista e ridefinita, nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle procedure, senza perdere l'efficacia e la qualità della tutela esercitata sul territorio, attuando forme di correzione e razionalizzazione di natura legislativa e procedurale;

Rilevato che la L.R. n. 3/1999 assume, tra l'altro, l'obiettivo di dare soluzione alle problematiche esposte, avviando un processo riformatore fondato sul principio di un decentramento delle competenze mirato a conseguire l'avvicinamento dei compiti e delle funzioni alla domanda, facilitando l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini;

Dato atto che la L.R. n. 3/1999 semplifica le procedure e riduce i tempi, agendo secondo tre direttrici:
A - introducendo tre diverse forme procedurali, comportanti tempi ed approfondimenti istruttori diversi, commisurate alla effettiva dimensione, e conseguente impatto sull'equilibrio territoriale, delle opere:

1) le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportano movimenti di terreno o modificano il regime delle acque, di cui all'Elenco 1 della allegata Direttiva, sono soggette alla autorizzazione prevista dagli artt. 7 e seguenti del R.D. n. 3267/1923 ed alla relativa procedura, comprensiva della produzione di elaborati tecnici complessi;

2) le opere di modesta entità, che comportano limitati movimenti di terreno, di cui all'Elenco 2 della allegata Direttiva, sono soggette alla presentazione di una comunicazione di inizio attività, corredata di relazione tecnico-illustrativa;

3) le opere di più che modesta entità, di cui all'Elenco 3 della allegata Direttiva, sono eseguite senza alcuna forma di autorizzazione o comunicazione preventive;

B - ricomponendo l'iter procedurale in materia di vincolo idrogeologico in capo al Comune, che viene individuato come Ente delegato in quanto già titolare delle autorizzazioni e concessioni urbanistico-edilizie e realizzando in tal modo una notevole semplificazione e facilitazione al cittadino che ha un unico interlocutore nel Comune,

- prevedendo una delega alle Comunità montane, da esercitarsi in forma di gestione associata, secondo criteri di economicità ed efficienza, a favore dei Comuni ricadenti nel loro territorio;

C - eliminando la necessità di autorizzazione per le opere ricadenti nei perimetri urbanizzati dei Comuni dotati di strumento urbanistico approvato dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 3/1999 e rispondente ai requisiti fissati dalla Direttiva di cui alla presente deliberazione;

Considerato che:

- l'art. 149 della L.R. n. 3/1999 prevede che per i Comuni di minore dimensione demografica le attività preparatorie ed istruttorie siano svolte dalle forme associative di cui all'art. 23 della stessa L.R. n. 3/1999 e che sino alla loro costituzione dette funzioni continuino ad essere esercitate dalle Province;

- in ragione della particolarità e unicità della funzione di cui trattasi i Comuni non sono tenuti ad orientarsi prioritariamente verso le forme di cui agli artt. 20 e 21 della medesima legge, potendo scegliere liberamente ed autonomamente fra tutte le forme previste dal Capo VIII della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Considerato inoltre che, ai fini di una assunzione coordinata ed omogenea delle nuove funzioni, si pone la necessità che:

- i nuovi Enti delegati possano avvalersi in una prima fase di esercizio della delega dell'assistenza tecnica nonché della collaborazione delle Province e dei Servizi provinciali Difesa del Suolo, secondo le modalità più opportune da definire con il coordinamento delle Province stesse;

- durante tale periodo le Province svolgano anche una azione di coordinamento nei confronti degli Enti delegati, al fine, in particolare, di definire ed assumere le forme, anche associative, più idonee ed efficaci rispetto all'esercizio della delega;

- le Province provvedano, inoltre, a trasmettere la pluriennale esperienza maturata nella gestione del vincolo, ad attuare momenti di formazione, a promuovere omogenee forme di gestione e applicazione della disciplina del vincolo a livello provinciale, tenendo conto che la competenza viene frazionata tra diversi Enti;

Dato atto che:

- l'art. 150 della L.R. n. 3/1999 dispone che per articolare e dettagliare i contenuti della legge la Giunta regionale emani apposita Direttiva, che, in particolare, specifichi le norme tecniche ed i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del vincolo idrogeologico, con riguardo speciale alla individuazione delle categorie di opere sottoposte a diverso regime;

- per la stesura di tale Direttiva è stato costituito un gruppo di lavoro tra esponenti delle Province, su designazione dell'Unione Province Italiane Emilia-Romagna, e funzionari dei Servizi periferici e centrale Difesa del Suolo, coadiuvati da un esperto giuridico della Direzione Generale Ambiente; Ritenuto, pertanto, sulla base dei principi richiamati sopra e tenuto conto delle risultanze del gruppo di lavoro, di approvare la Direttiva allegata al presente atto di cui fa parte integrante;

Dato atto che ai sensi dell'art. 151 della L.R. n. 3/1999 l'esercizio delle funzioni delegate decorre dalla data della pubblicazione della direttiva in argomento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

Dato atto altresì:

- del parere favorevole espresso dal dott. Enrico Carboni, responsabile del Servizio Difesa Suolo, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992 n. 41 e del punto 3.1 della deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;

- del parere favorevole espresso dalla dott.ssa Leopolda Boschetti, Direttore Generale dell'Ambiente, in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992 n. 41 e del punto 3.1 della deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile,

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare la Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, redatta ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", modificata dalla L.R. n. 22 del 24 marzo 2000 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. n. 3 del 21 aprile 1999", allegata quale parte integrante al presente atto;

2. di stabilire che l'esercizio delle funzioni da parte di Comuni e Comunità montane decorra dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della presente deliberazione;

3. di stabilire che gli Enti delegati fino al 31 dicembre 2000, ferma restando la loro titolarità amministrativa, possano avvalersi della collaborazione tecnica delle Province e dei Servizi provinciali Difesa del Suolo, nelle forme e nei modi più adeguati, che verranno stabiliti d'intesa con le Province;

4. di stabilire che le Province svolgano una azione di coordinamento nei confronti degli Enti delegati, al fine di definire ed assumere le forme, anche associative, più idonee ed efficaci rispetto all'esercizio della delega, secondo quanto indicato in premessa, nonché di promuovere azioni di informazione e formazione ed omogenee modalità di gestione e applicazione della disciplina del vincolo;

5. di pubblicare in forma integrale la presente deliberazione e la Direttiva allegata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

DIRETTIVA REGIONALE CONCERNENTE LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E LE NORME TECNICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO, AI SENSI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 148, 149, 150 E 151 DELLA L.R. 21 APRILE 1999 N. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE"

1 PREMESSA

Il vincolo idrogeologico discende dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e dal R.D. 16 maggio 1926 n. 1126 "Regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267".

Nella Regione Emilia-Romagna è presente su gran parte del territorio montano e collinare e su alcune fasce costiere, in provincia di Ravenna e Ferrara.

Dagli obiettivi affermati dal R.D. n. 3267/1923 e dalle categorie di opere sottoposte a controllo emergono con evidenza la natura di tutela degli interessi pubblici ed il carattere di prevenzione del danno pubblico rivestiti dal vincolo idrogeologico.

Per conseguire tali fini, in base ai R.D. citati, erano sottoposti ad una complessa procedura autorizzativa, previa istruttoria tecnica, "la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione", che rappresentavano, all'epoca, gli interventi più diffusi e maggiormente destabilizzanti il territorio; tutti gli altri interventi comportanti movimento di terreno erano normati dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, redatte ai sensi degli stessi R.D. n. 3267/1923 e R.D. n. 1126/1926, ed erano assoggettati ad una semplice comunicazione.

Successivamente il carattere di difesa dell'assetto idrogeologico è andato progressivamente prevalendo sul carattere di vincolo forestale, in particolare dal trasferimento della materia del vincolo idrogeologico alle Regioni, avvenuto con D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, a fronte di una sempre maggiore domanda di uso del territorio a fini insediativi ed infrastrutturali, comportante un altrettanto progressivo impatto negativo sulla sua stabilità.

Dal 1923 agli anni Settanta il contesto ambientale e sociale si era infatti trasformato radicalmente. Se nel 1923 il legislatore dello Stato aveva la preoccupazione prioritaria di tutelare l'integrità dei terreni boscati e saldi dall'attività agricola, allora in forte espansione, essendo nulle o molto limitate le altre attività in grado di generare dissesto sul territorio, nel 1978 il legislatore regionale deve confrontarsi con una situazione radicalmente trasformata, e purtroppo per buona parte compromessa, in cui le attività edilizia, di viabilità ed infrastrutturale hanno assunto il ruolo di maggiori perturbatrici dell'assetto territoriale.

La L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela e uso del territorio", all'art. 34, prende quindi atto del danno avvenuto e cerca di porvi rimedio sottoponendo tutti i movimenti di terreno, di qualunque intensità ed a qualunque opera necessari, a procedura autorizzativa.

La L.R. n. 47/1978 è stata certamente rigida nel porre sullo stesso piano di importanza tutti i movimenti di terreno e nell'usare, quale forma di tutela, lo strumento del vincolo indiscriminatamente allargato.

La necessità di autorizzazione per ogni movimento di terreno ha portato ad un grande aumento del numero di pratiche e ad un conseguente appiattimento tra gli interventi di grande impatto sul territorio e quelli irrilevanti, risolvendosi frequentemente e forzatamente in scarsa attenzione dell'azione amministrativa per gli interventi più importanti.

Gli effetti combinati di un procedura complessa, che comporta quindi tempi lunghi, e della rigidità della norma, che impone ponderosi iter autorizzativi per ogni movimento di terreno, anche se di modesta entità, ha fatto progressivamente emergere l'opportunità che la disciplina del vincolo idrogeologico fosse rivista e ricalibrata nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle procedure, con contestuale riduzione dei tempi, senza tuttavia perdere l'efficacia della tutela esercitata dal vincolo sul territorio.

Lo strumento è stato individuato nella L.R. n. 3/1999 "Riforma del sistema regionale e locale", attuativa del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, attraverso la quale la Regione, per la materia del vincolo idrogeologico, attua la delega piena delle funzioni tecniche ed amministrative alle Comunità

montane, negli ambiti territoriali di loro competenza, ed ai Comuni, per i restanti territori, secondo i principi generali del:

- decentramento delle funzioni gestionali agli enti locali nei settori del governo del territorio, delle attività produttive, dei servizi sociali;
- semplificazione dei procedimenti amministrativi e riduzione dei tempi.

Le principali novità introdotte dalla L.R. n. 3/1999 sono rappresentate da:

- individuazione delle opere da assoggettare a procedura autorizzativa e di quelle da sottoporre a più semplice procedura di comunicazione nonché, quale risultante, delle opere che possono essere eseguite liberamente; si riducono sensibilmente le pratiche amministrative e tecniche, con conseguente possibilità di maggiore attenzione a quelle autorizzative, nonché i costi per gli utenti;
- semplificazione procedurale conseguita attraverso la ricompattazione delle funzioni tecniche ed amministrative in capo ad un unico Ente, che è anche quello cui compete la gestione del territorio;
- affermazione del principio di coerenza e conformità della materia del vincolo idrogeologico con gli strumenti di pianificazione urbanistica, con superamento della logica della autorizzazione per singola opera: l'autorizzazione non è più richiesta per le opere ricadenti nel perimetro urbanizzato dei Comuni dotati di strumento urbanistico, a condizione che individui le tipologie di edificazione consentite, le modalità di intervento, le opere di mitigazione;
- riduzione dei tempi istruttori ottenuta attraverso la contrazione a sessanta giorni del tempo di rilascio delle autorizzazioni, la individuazione del tempo di rilascio del nulla-osta in trenta giorni, l'affermazione del principio che la decorrenza dei tempi istruttori può essere interrotta una sola volta.

2 PROCEDURA AMMINISTRATIVA

2.1 ENTI DELEGATI

Ai sensi della L.R. n. 3/1999, artt. 148 e 149, le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923, già delegate alle Province a norma della lett. E) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6, (come indicato nell'Allegato 1) sono delegate:

- 1) ai Comuni o alle loro forme associative
- 2) alle Comunità montane, per i Comuni ricadenti nel loro territorio.

I Comuni, ove ritenuto opportuno, possono associarsi per l'esercizio delle funzioni comunali nelle forme previste dall'art. 23 della L.R. n. 3/1999 e dal Capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Tale principio vale in ogni caso per i Comuni con meno di 10.000 abitanti, ma può trovare applicazione anche tra Comuni di maggiore dimensione.

Lo stesso art. 23 prevede, inoltre, che i Comuni possano associarsi anche alle Comunità montane, per un più efficace esercizio delle funzioni svolte in forma associata.

Sino alla costituzione delle forme associative obbligatoriamente previste dall'art. 23, le funzioni in materia di vincolo idrogeologico continuano ad essere esercitate dalle Province.

Nella fase di individuazione e scelta della forma organizzativa più adeguata gli Enti delegati sono coordinati e supportati dalle Province.

Le Province provvedono altresì a trasmettere la pluriennale esperienza maturata nella gestione del vincolo, ad attuare momenti di formazione, a promuovere omogenee forme di gestione e applicazione della disciplina del vincolo a livello provinciale, tenendo conto che la competenza viene frazionata tra diversi Enti, a fornire supporto tecnico-logistico ai fini del miglioramento e dello snellimento delle procedure.

2.2 DECORRENZA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

I Comuni e le Comunità montane esercitano le funzioni loro delegate dagli artt. 148 e 149 dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione di approvazione della presente direttiva da parte della Giunta regionale.

Ai procedimenti in corso, fino alla loro conclusione, si applica, a cura del nuovo Ente delegato, la procedura previgente, ancorché abrogata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 240 della L.R. n. 3/1999.

I nuovi procedimenti sono, invece, sottoposti alla nuova disciplina.

Tutti i materiali relativi ai procedimenti in atto ed i supporti tecnici e cartografici necessari per l'esercizio della disciplina vengono trasferiti ai nuovi Enti delegati.

2.3 FASE DI PRIMO ESERCIZIO DELLA DELEGA

Nella fase di primo esercizio della delega e sino al 31 dicembre 2000 le Province ed i Servizi provinciali Difesa del Suolo assicurano la loro collaborazione tecnica ed amministrativa, finalizzata

al trasferimento progressivo delle esperienze e conoscenze acquisite negli anni di esercizio della funzione, anche al fine di formare i tecnici dei nuovi Enti delegati.

2.4 TIPOLOGIE AMMINISTRATIVE

L'art. 150 della L.R. n. 3/1999 prevede diverse forme procedurali, comportanti tempi ed approfondimenti istruttori diversi, commisurate alla effettiva dimensione, e conseguente impatto sull'equilibrio territoriale, delle opere.

Di seguito vengono descritte le procedure relative alle opere comportanti autorizzazione, a quelle comportanti comunicazione di inizio attività e a quelle non comportanti né autorizzazione né comunicazione.

Le diverse categorie di opere sono contenute in tre elenchi compresi nella presente Direttiva.

Tali elenchi sono stati formati perseguendo la maggior completezza: essi possono, tuttavia, non essere esaustivi delle diverse tipologie di opere. In caso di opere non previste, si procederà al loro inserimento in un elenco sulla base della analogia con le opere ivi già comprese.

Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni devono concernere l'intera opera, non stralci della stessa. In tal modo sarà possibile effettuare una reale valutazione in fase preventiva.

2.4.1 AUTORIZZAZIONE PER NUOVE OPERE (ELENCO 1)

La domanda di autorizzazione per le opere di cui all'Elenco 1, corredata dei relativi elaborati tecnici, viene presentata all'Ente delegato, di norma in duplice copia (un numero diverso di copie potrà essere richiesto dall'Ente). A cura dell'Ente stesso una copia viene trasmessa, per la pubblicazione, al Comune nel quale devono essere eseguite le opere (nel caso che l'Ente delegato sia la Comunità montana o una Associazione di Comuni).

Il Sindaco, secondo la procedura fissata dal R.D. n. 1126/1926, pubblica per quindici giorni all'albo pretorio la domanda, corredata dalla documentazione tecnica atta ad individuare l'ubicazione dei lavori ed a descrivere le caratteristiche del contesto territoriale in cui gli stessi avranno luogo; trascorso tale termine, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, con le opposizioni eventualmente presentate e con le osservazioni di competenza, entro otto giorni trasmette la documentazione all'Ente delegato, ove il Comune non sia titolare della delega.

La presentazione di osservazioni o di opposizioni determina la necessità che delle stesse si tenga conto in istruttoria, nonché nel provvedimento finale.

L'Ente delegato, previa istruttoria tecnica, si esprime sulla richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, motivando con riferimento alle osservazioni pervenute.

L'autorizzazione, se positiva, può essere anche parziale, ovvero per una quota delle opere proposte; inoltre può dettare prescrizioni particolari.

La decorrenza dei sessanta giorni può essere sospesa solo una volta, dall'Ente delegato, per richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa. Il termine rimane sospeso fino al momento della ricezione degli elementi richiesti, quindi riprende a decorrere per il tempo residuo. L'Ente delegato fissa un tempo massimo, comunque congruo, per la presentazione di chiarimenti ed integrazioni, in modo da evitare che le istruttorie rimangano sospese senza giungere a definizione.

L'autorizzazione deve contenere i tempi di scadenza. E' opportuno che siano congruenti con quelli del procedimento edilizio corrispondente.

L'autorizzazione viene trasmessa al richiedente. Copia della autorizzazione viene trasmessa al Comune per l'affissione all'albo pretorio per quindici giorni, ad esclusivi fini informativi.

Una copia corredata di progetto, infine, viene trasmessa al competente Comando Stazione del Corpo Forestale, per l'esercizio dei controlli.

Le funzioni di vigilanza e polizia sul territorio oggetto della presente delega sono anch'esse in capo agli Enti delegati, che per l'esercizio delle medesime si possono avvalere del Corpo Forestale dello Stato, con il quale la Regione stipula apposita convenzione finalizzata anche al controllo di cui trattasi.

Il richiedente deve conservare l'autorizzazione presso la sede dei lavori ed esibirla in caso di controllo da parte dei soggetti autorizzati.

2.4.2 AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA

La legislazione prevede esplicitamente la possibilità di sanare opere abusive nei confronti della normativa del vincolo idrogeologico solo in presenza di contemporaneo abuso anche nei confronti della normativa edilizio-urbanistica (artt. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e art. 43 della legge 23 dicembre 1996 n. 662).

Pur in mancanza, nella legislazione di settore del vincolo idrogeologico, della previsione esplicita dell'istituto generalizzato della sanatoria, in analogia con quanto previsto dalla legge n. 47/1985 e dalla legge n. 662/1996 è ammissibile che il privato interessato possa richiedere "ora per allora" l'autorizzazione in sanatoria per movimenti di terreno eseguiti abusivamente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, a condizione che gli stessi non siano risultati lesivi dell'assetto idrogeologico dei luoghi.

Sono, comunque, applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste.

La richiesta della autorizzazione in sanatoria viene assoggettata ad istruttoria tecnica come le domande di autorizzazione ex ante.

Anch'essa può concludersi in termini negativi, qualora le opere eseguite siano valutate non compatibili con la tutela dell'assetto idrogeologico.

In caso di danni accertati l'Ente delegato può imporre i lavori di ripristino di cui all'art. 24 del R.D. n. 3267/1923.

La domanda, con i relativi elaborati tecnici, viene indirizzata all'Ente delegato, corredata di documentazione tecnica nella forma prevista per le domande ex ante.

Le procedure ed i tempi sono gli stessi, salvo che per la omessa pubblicazione all'albo comunale, atteso che tale pubblicazione ha quale fine quello di raccogliere le opposizioni, da parte di chiunque abbia interesse, alla esecuzione di un intervento ancora da realizzare.

Vengono allegate alla domanda, se esistenti, copia del verbale di accertamento redatto dal competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, della sanzione amministrativa irrogata dall'Ente delegato e copia del bollettino di avvenuto pagamento.

2.4.3 SANATORIA DI ABUSI EDILIZI AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 COME MODIFICATO DALL'ART. 43 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662

In questo caso l'Ente delegato non rilascia una autorizzazione, ma rende il parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/1985, come modificato dall'art 43 della L. n. 662/1996, necessario ai fini della concessione del condono edilizio da parte del Comune.

La domanda di parere, con i relativi elaborati tecnici, viene presentata all'Ente delegato corredata di documentazione tecnica nella forma prevista per le domande ex ante.

Le procedure ed i tempi sono gli stessi, salvo che per la omessa pubblicazione all'albo comunale, atteso che tale pubblicazione ha quale fine quello di raccogliere le opposizioni, da parte di chiunque abbia interesse, alla esecuzione di un intervento ancora da realizzare.

Vengono allegati alla domanda, se esistenti, copia del verbale di accertamento redatto dal competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, della sanzione amministrativa irrogata dall'Ente delegato e copia del bollettino di avvenuto pagamento.

Anche in questo caso, in presenza di danni accertati all'assetto idrogeologico dei luoghi, l'Ente delegato può imporre i lavori di ripristino di cui all'art. 24 del R.D. n. 3267/1923.

2.5 IMPOSIZIONE DI RIMESSA IN PRISTINO

Qualora le opere eseguite sul territorio, sia in assenza di richiesta di autorizzazione sia in caso di mancato rispetto di prescrizioni emanate, provochino danni accertati all'assetto del territorio, l'Ente delegato può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. n. 3267/1923, imporre la rimessa in pristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza.

Resta inteso che il provvedimento deve essere emanato solo nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923.

2.6 COMUNICAZIONE (ELENCO 2)

La comunicazione di inizio attività per le opere di cui all'Elenco 2, corredata di relazione tecnico-illustrativa nonché di progetto esecutivo dell'opera e/o relazione asseverativa e/o relazione geologica nei casi in cui siano dovuti in base ad altre normative vigenti ed altri elaborati tecnici come descritti, va presentata all'Ente delegato, indicando la data di inizio dei lavori, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori stessi. Copia della comunicazione va trasmessa, per conoscenza, anche al Comune ove sono realizzati i lavori, nel caso in cui l'Ente delegato sia la Comunità montana.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l'Ente delegato può prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori, ovvero vietarne la realizzazione, al fine di evitare danni all'assetto del territorio.

L'Ente delegato sceglie caso per caso le verifiche istruttorie da effettuare.

Qualora l'Ente delegato non si esprima nei termini dati, i lavori possono senz'altro essere iniziati.

Copia della comunicazione e delle eventuali prescrizioni o provvedimenti dell'Ente delegato va trasmessa, a cura di questo, al competente Comando Stazione del Corpo Forestale ai fini di eventuali controlli.

2.7 OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE (ELENCO 3)

Le opere di più che modesta entità individuate nell'Elenco 3, che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede di intervento i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923, possono essere eseguite senza preventiva richiesta di autorizzazione e senza comunicazione di inizio attività.

2.8 ULTERIORI CASI IN CUI NON E' NECESSARIA AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE

2.8.1 OPERE REALIZZATE DALL'ENTE DELEGATO

Le opere eseguite dall'Ente delegato non sono assoggettate a procedura autorizzativa né a comunicazione.

In questi casi è necessario, tuttavia, che siano poste in atto procedure di verifica interna volte a dare certezza che l'opera non provoca ai terreni interessati perdita di stabilità, turbativa del regime delle acque e danni ai terreni circostanti.

2.8.2 AREE RICOMPRESSE NEL PERIMETRO URBANIZZATO

Il comma 5 dell'art. 150 della L.R. n. 3/1999 dispone che, relativamente alle aree soggette a vincolo idrogeologico ricomprese nel perimetro urbanizzato di cui all'art 13 della L.R. n. 47/1978, non sono più necessarie le singole autorizzazioni rese ai sensi della disciplina del vincolo idrogeologico.

Quanto sopra a condizione che il PRG sia approvato dopo l'entrata in vigore della L.R. stessa (e cioè, dopo l'emanazione della presente Direttiva per la materia del vincolo idrogeologico) e contenga, previa apposita indagine geologica, le verifiche di compatibilità tra le previsioni urbanistiche ed edilizie di piano e l'assetto idrogeologico, realizzate secondo le indicazioni di seguito definite.

Poiché, successivamente alla L.R. n. 3/1999, la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina regionale sulla tutela e uso del territorio" ha modificato il quadro normativo in materia urbanistica, a regime, in luogo di PRG si dovrà intendere:

- Piano strutturale comunale (PSC), strumento che, nel delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio comunale, ne tutela anche l'integrità fisica ed ambientale; in particolare spetta al PSC la individuazione del territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale,
- Piano operativo comunale (POC), strumento che definisce e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, da realizzare nell'arco temporale di cinque anni,
- Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), strumento che in conformità al PSC, disciplina le tipologie e le modalità attuative degli interventi di trasformazione e di destinazione d'uso nonché le norme attinenti le attività di costruzione e conservazione delle opere edilizie. Il RUE, inoltre, disciplina le trasformazioni non sostanziali del patrimonio edilizio esistente nel territorio urbanizzato e rurale.

Ai fini della applicazione del comma 5 dell'art. 150 della L.R. n. 3/1999, il perimetro urbanizzato potrà intendersi come la parte del territorio comunale classificata dal PSC come tessuto urbanizzato.

La Regione emanerà, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 20/2000, atti di coordinamento tecnico che definiranno i contenuti essenziali del quadro conoscitivo di riferimento per le scelte di pianificazione urbanistica comunale.

In quella sede saranno pertanto anche specificati indirizzi e direttive per le verifiche di compatibilità tra le previsioni di piano e l'assetto idrogeologico anche per le aree soggette a vincolo idrogeologico ricomprese nel perimetro urbanizzato.

Dall'esame comparato della previgente disciplina urbanistica, della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 150 della L.R. n. 3/1999 si può affermare che, rispetto agli adempimenti richiesti da quest'ultimo:

- spetta al PSC stabilire l'attitudine edificatoria dell'area soggetta a vincolo idrogeologico ricompresa nel territorio urbanizzato, mediante le indagini geologiche di carattere generale finalizzate alla valutazione strategica preventiva di sostenibilità delle trasformazioni pianificate, nonché dichiarare l'idoneità degli ambiti all'insediamento dei carichi urbanistici e all'assetto funzionale proposto dal piano stesso,
- spetta al RUE il compito di definire le modalità di intervento richieste dall'art. 150 della L. R. n. 3/1999 per quelle trasformazioni urbanistiche non sostanziali del territorio urbanizzato che il PSC

definisce possano essere attuate attraverso intervento diretto e in conformità alla disciplina del RUE,

- spetta al POC il compito di definire le modalità di intervento richieste dall'art. 150 della L.R. n. 3/1999 per quelle trasformazioni urbanistiche sostanziali del territorio urbanizzato che il PSC subordina alla ulteriore specifica individuazione e disciplina del POC.

Il RUE e il POC, non potendo spingersi preventivamente ai livelli di approfondimento propri dell'indagine geotecnica sul sito, dovranno quindi stabilire le modalità e le tipologie di intervento comunque non compatibili con l'assetto geomorfologico dei luoghi, piuttosto che quelle compatibili, nonché le norme generali ed operative atte a garantire l'obiettivo del mantenimento della stabilità idrogeologica ed il buon regime delle acque nell'area e nel bacino di riferimento.

In fase attuativa, in sede di concessione edilizia, sarà l'indagine geotecnica necessaria alla redazione del progetto a dichiarare il raggiungimento degli obiettivi di RUE e di POC e ad individuare nel dettaglio i criteri e le modalità edificatorie, con indicazione puntuale di:

- * tipologie di edificazione consentite (carichi massimi ammissibili, tipo di fondazioni)

- * modalità di intervento, con particolare riferimento a scavi e movimentazioni di terreno in genere

- * interventi necessari per evitare ai terreni circostanti danni derivanti dalla esecuzione delle opere, sia nel corso di realizzazione che in epoca successiva, compresi quelli dovuti a eventuali divagazioni delle acque causate dalle opere stesse.

Fino alla approvazione dei PSC, dei POC e dei RUE i Comuni danno attuazione ai vigenti PRG e possono approvare varianti degli stessi, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 41 della L.R. n. 20/2000.

Per quanto concerne in particolare la disciplina del vincolo idrogeologico, l'art. 150 della L.R. n. 3/1999, poi modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 24 marzo 2000 n. 22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture. Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999 n. 3", stabilisce che i PRG vigenti possono essere adeguati attraverso apposita variante, adottata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. n. 47/1978.

In questo caso gli studi da effettuarsi in fase di definizione della variante di adeguamento devono possedere i contenuti geologici generali già definiti fondamentali ed irrinunciabili per la formazione dei PRG e loro varianti dalla nota regionale n. 1288 del 11 febbraio 1983.

La metodologia fissata per l'esecuzione dell'indagine geologica prevede l'analisi specifica di tutti gli aspetti e delle diverse cause dei fattori di alterazione dell'equilibrio idrogeologico, con riferimento ai diversi ambiti fisiografici (montagna/collina e pianura costiera nel caso del vincolo idrogeologico).

La sintesi finale deve stabilire in modo inequivocabile "l'idoneità alla edificazione delle zone prescelte, pur con eventuali quanto opportune prescrizioni relative alle modalità di intervento, alle tipologie edilizie e di fondazione compatibili, ecc., da affinare in sede attuativa attraverso indagini specifiche" (vedi nota citata).

Analogamente a quanto indicato per il POC e il RUE di cui alla L.R. n. 20/2000 la variante di adeguamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L.R. n. 3/1999 deve stabilire le modalità e le tipologie di intervento comunque non compatibili con l'assetto geomorfologico dei luoghi, piuttosto che quelle compatibili, nonché le norme generali ed operative atte a garantire il mantenimento della stabilità idrogeologica ed il buon regime delle acque nell'area e nel bacino di riferimento.

Anche per il periodo transitorio in regime di varianti ai PRG previgenti il compito di individuare nel dettaglio i criteri e le modalità edificatorie è affidato all'indagine geotecnica necessaria alla redazione del progetto, nelle stesse forme sopra specificate.

2.8.3 LAVORI PUBBLICI DI "PRONTO INTERVENTO"

Le opere di "pronto intervento", si configurano come interventi di carattere urgente ed inderogabile, ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 "Regolamento dei lavori pubblici" ed hanno l'obiettivo di porre rimedio immediato a danni di natura eccezionale causati ad opere e strutture pubbliche e di pubblica utilità, col fine di garantire la funzionalità delle opere stesse e la pubblica incolumità.

In funzione di tale carattere d'urgenza esse seguono percorsi di autorizzazione, progettazione e realizzazione in deroga alle procedure autorizzative normalmente previste da norme e vincoli d'uso del territorio.

Queste opere, inoltre, se proposte e realizzate dai Servizi provinciali Difesa del Suolo nell'ambito dei propri compiti in materia di difesa del suolo rivestono anche l'obiettivo di conseguire il miglioramento dell'equilibrio idrogeologico.

Tali opere, pertanto, non sono soggette alla disciplina del vincolo idrogeologico, ferma restando l'opportunità di darne informazione agli Enti delegati in materia, da parte degli Enti attuatori.

2.8.4 INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA NEGLI ALVEI DEMANIALI DEI CORSI D'ACQUA REGIONALI

I terreni laterali ai fiumi ed ai torrenti sono esclusi dalla normativa del vincolo idrogeologico in base all'art. 18 del R.D. 16 maggio 1926 n.1126. Per essi valgono le disposizioni degli artt. 168 e 169 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 - allegato F, divenuti artt. 96 e 97 del Testo unico sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904 n. 523.

In base a tali disposizioni risulta, facendo le debite trasposizioni istituzionali al presente, che ogni opera, piantagione o movimento di terra da effettuarsi negli alvei demaniali dei corsi d'acqua di competenza regionale è soggetto esclusivamente alla autorizzazione preventiva ed agli accertamenti della Amministrazione regionale, attraverso i propri Servizi provinciali Difesa del Suolo.

2.8.5 OPERE DI DIFESA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA.

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE ESISTENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA O IDRAULICO-FORESTALE

Le opere di tale natura promosse dai Servizi provinciali Difesa del Suolo della Regione e dalle Province sul territorio di competenza costituiscono interventi di difesa e miglioramento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e, come tali, hanno lo stesso obiettivo di tutela territoriale che è alla radice del vincolo idrogeologico.

Tali opere, pertanto, non sono soggette alla disciplina del vincolo idrogeologico, ferma restando l'opportunità di darne informazione agli Enti delegati.

2.9 SPORTELLO UNICO

Nell'ambito di operatività dello Sportello unico per le attività produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo, secondo quanto disposto dall'art. 70 della L.R. n.3/1999 (si veda anche la circolare emanata con deliberazione di Giunta regionale n. 1367 del 26 luglio 1999), rientra anche il rilascio della autorizzazione ai sensi della disciplina del vincolo idrogeologico. A tal fine lo sportello promuove le necessarie iniziative e forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni di inizio attività inerenti il vincolo idrogeologico, corredate della prescritta documentazione, sono presentate pertanto allo Sportello unico, che opererà nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti dalla presente Direttiva.

2.10 PARERE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO SUGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

La L.R. n. 3/1999 e la L.R. n. 20/2000 determinano un nuovo quadro normativo e procedurale in materia di vincolo idrogeologico, urbanistica e deleghe agli Enti territoriali.

Con la L.R. n. 20/2000 i contenuti del PRG vengono ripartiti su tre diversi strumenti urbanistici: il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE). Le scelte di assetto e di sviluppo e gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio sono oggi, quindi, pianificati da tali strumenti, ai fini della tutela fisica ed ambientale e della valorizzazione del territorio stesso.

Se il PRG era approvato dalla Regione prima e dalla Provincia poi, anche sulla base di un parere istruttorio dei Servizi provinciali Difesa del Suolo in materia di vincolo idrogeologico, in base alla L.R. n. 20/2000 è ora il Comune stesso che approva il PSC, il RUE e il POC, nel quadro procedurale e alle condizioni specificati dalla L.R. stessa.

E' tuttavia previsto che nella fase di formazione del PSC, preliminarmente alla sua adozione, il Sindaco indica la Conferenza di pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/2000; a tale Conferenza partecipano, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 32 della stessa legge, gli Enti delegati in materia di vincolo idrogeologico dalla L.R. n. 3/1999 (Comuni e Comunità montane).

Alla luce di quanto sopra, il parere relativo al vincolo idrogeologico sugli strumenti urbanistici espresso dal Servizio provinciale Difesa Suolo competente per territorio non è più previsto, in quanto gli Enti delegati in materia di vincolo idrogeologico si sono già espressi nel processo di formazione dei singoli strumenti.

Il Servizio provinciale Difesa Suolo concorrerà, in qualità di depositario delle conoscenze in materia di stato dei dissesti, rischio idraulico ed idrogeologico, alla formazione del quadro conoscitivo del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 17 della L.R. n. 20/2000, con le modalità che saranno definite in sede di direttive attuative degli strumenti urbanistici.

ELENCO 1 - OPERE CHE COMPORTANO AUTORIZZAZIONE

Interventi di "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino consistenti movimenti di terreno (scavi, sbancamenti e riporti) e/o modifichino il regime delle acque". Nei confronti degli ecosistemi vegetali si tratta degli interventi già sottoposti ad autorizzazione dal R.D. 3267/1923, vale a dire la trasformazione in senso riduttivo e distruttivo dei boschi e dei terreni saldi fino alla coltivazione agraria.

- 1) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria *;
- 2) Opere comprese in Piani particolareggiati * (1);
- 3) Nuovi edifici o impianti di qualsiasi tipologia e destinazione *, compresi eventuali ampliamenti di superficie occupata, che comportino scavi e sbancamenti, non compresi negli Elenchi 3.2 e 3.3;
- 4) Discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- 5) Aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino;
- 6) Condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti (di lunghezza superiore a 100 m o di profondità superiore a 1,2 m), comprese le relative infrastrutture e servitù;
- 7) Scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee;
- 8) Linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitù;
- 9) Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) superiore a 15 mc;
- 10) Apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali **;
- 11) Allargamento e rettifica di strade e piste camionabili **;
- 12) Opere di sostegno con profondità di scavo superiore a 1 m o lunghezza superiore a 10 m;
- 13) Escavazione di materiali terrosi, litoidi e minerali; cave, torbiere, miniere, ricerche minerarie (esclusi i limitati movimenti di terreno a scopo aziendale o per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive di cui al successivo punto 3.3);
- 14) Livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,5 m;
- 15) Opere di canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche *** ***,
- 16) Bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per l'acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque, realizzazione di zone umide *** ***,
- 17) Costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo, al di fuori delle categorie *** e****;
- 18) Bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;
- 19) Spianamento di dune costiere;
- 20) Impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non domestico;
- 21) Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone di pianura (a motivo dei problemi di subsidenza);
- 22) Disboscamenti, fuori dei casi necessari alla realizzazione delle opere comprese negli elenchi, e dissodamenti di terreni saldi;
- 23) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità superiore a 3 m, ad esclusione di quelle ricomprese nella categoria ****;

* esclusione dei casi di cui al comma 5 dell'art 150 della L.R. n. 3/1999

** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento

*** esclusione degli interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali

**** esclusione degli Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica

(1) la successiva realizzazione delle opere comprese nei Piani particolareggiati, se approvate in tale contesto, non necessita di ulteriore singola approvazione

Elaborati tecnici a corredo della richiesta di autorizzazione per la realizzazione delle opere di cui all'Elenco 1

- Relazione geologico-tecnica, nei casi e nelle forme previste delle disposizioni di cui al D.M. 11.3.1988 e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 30483 del 24.9.1988, a firma di professionista iscritto all'albo, con contestuale giudizio di fattibilità

- Progetto esecutivo dell'opera che si intende realizzare (relazione tecnica illustrativa, planimetrie, sezioni, impianti, ecc.), schema dello smaltimento delle acque di superficie e di profondità

- Corografia in scala 1:25.000 per la localizzazione dell'area di intervento nel contesto geografico generale del territorio comunale

- Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto di tutta la zona di possibile influenza dell'intervento stesso

- Mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che si intendono eseguire

Elenco 2 - OPERE CHE COMPORTANO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Opere di modesta entità che non rivestono carattere di particolare rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno.

- 1) Modesti interventi di ripristino e ristrutturazione di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrato di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) senza cambiamento di assetto e configurazione, anche con esecuzione di contestuali e necessarie opere di sostegno finalizzate al consolidamento, da realizzarsi nell'immediato intorno (ad es. per le strade ripristino o realizzazione di opere di sostegno sia nella scarpata a valle che a monte, modeste opere sistematorie e di presidio delle pendici incombenti, anche comportanti piccoli allargamenti della carreggiata);
- 2) Livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e che comportino scavi e riporti di profondità o altezza non superiori a 0,5 m;
- 3) Reti tecnologiche interrate (condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti) ed allacciamenti di lunghezza non superiore a 100 m e profondità superiore a 1,2 m, con obbligo di immediata richiusura degli scavi, non ricompresi nel successivo punto 3.3;
- 4) Serbatoi (gas, acqua, idrocarburi, ecc.) e fosse biologiche e relative condotte interrate di profondità superiore a 1,2 m, comportanti scavi di alloggiamento compresi tra 30 e 15 mc;
- 5) Realizzazione di linee elettriche interrate di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, fuori strada, di profondità superiore a 1,2 m);
- 6) Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) compreso tra 15 e 8 mc;
- 7) Ampliamento di fabbricati esistenti, anche aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie;
- 8) Opere di captazione di sorgenti;
- 9) Opere di sostegno (con profondità di scavo non superiore a 1 m e lunghezza non superiore a 10 m (ad es. finalizzate al contenimento di terreni relative ad interventi di sistemazione di aree cortilive nell'immediato intorno di fabbricati esistenti);
- 10) Allargamento e rettifica di piste, carraie e capezzagne **;
- 11) Apertura di stradelli di accesso a fabbricati;
- 12) Apertura di linee di esbosco a perdere;
- 13) Apertura di sentieri pedonali, come descritti nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti;
- 14) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità non superiore a 3 m, ad esclusione di quelle ricomprese nella categoria **** e di quelle ricomprese nel successivo punto 3.3;
- 15) Pozzi neri e concimaie al servizio di aziende zootecniche comportanti scavi superiori a 15 mc;
- 16) Palificate e grate eseguite secondo la tecnica della bioingegneria;

** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento

**** esclusione degli Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica

Elaborati tecnici da allegare alla comunicazione prevista per la realizzazione delle opere

- Descrizione dell'opera, anche attraverso elaborati grafici, tale da rappresentare in modo chiaro ed univoco gli interventi da realizzare. Possono essere allegati inoltre progetto esecutivo dell'opera e/o relazione asseverativa e/o relazione geologico-tecnica, nei casi in cui siano dovuti in base ad altre normative vigenti.

- Documentazione fotografica dello stato di fatto.

- Cartografia in scala 1:10.000 su Carta tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto della zona di possibile influenza dell'intervento stesso

- Planimetria in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che si intendono eseguire

ELENCO 3 - OPERE NON SOGGETTE A RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE

Opere di più che modesta entità che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede di intervento i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923.

- 1) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrate di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) che non comportino modifiche di tracciato e configurazione;
- 2) Apertura di cunette laterali e realizzazione di tombini, modifiche alle reti di servizio interrate nelle strade;
- 3) Messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
- 4) Messa in opera di barriere stradali;
- 5) Interventi di realizzazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) su strada esistente, che non comportino modifiche di tracciato;

- 6) Interventi di riparazione di reti tecnologiche interrato (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) aventi carattere localizzato;
- 7) Interventi di rifacimento, su preesistente tracciato, di reti tecnologiche interrato (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro);
- 8) Interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e opere accessorie ai sensi della L.R. n. 47/1978, così come integrata e modificata dalla L.R. n. 23/1980;
- 9) Interventi di ristrutturazione di edifici non finalizzati a destinazione produttiva, ai sensi delle citate leggi regionali, anche comportanti aumenti di superficie o di volume non essenziali, contenuti nel 10% del preesistente, ai sensi dell'art. 1, comma 1 - punto d) della L.R. n. 46/1988;
- 10) Opere di adeguamento delle fondazioni (ad esempio per adeguamento a nuovi carichi) di edifici in occasione di aumenti di volume non eccedenti il 10% dell'esistente " ai sensi dell'art. 1, comma 1 - punto d) della L.R. n. 46/1988;
- 11) Interventi di risanamento che prevedono uno scavo con asportazione di terreno in aderenza del fabbricato non maggiore di 3 mc per ml (senza prevedere scavi di altezza superiore a 1,5 m) con eventuale realizzazione di muro di contenimento;
- 12) Realizzazione di tettoie o porticati in aderenza a fabbricati esistenti per i quali non si renda necessario effettuare scavi di fondazione - per ogni singolo pilastro di sostegno - superiori a 2 mc, con l'obbligo, limitatamente alle zone di conoide ed ai territori di pianura, di ricondurre le acque di gronda in falda;
- 13) Realizzazione di opere di drenaggio finalizzate al consolidamento di fabbricati esistenti, da attuarsi nell'area cortiliva di pertinenza degli stessi o, comunque, nell'immediato intorno;
- 14) Realizzazione di rimesse, ricovero attrezzi, pollai, legnaie, ecc., nell'area cortiliva di fabbricati esistenti, ad unico piano e di superficie non superiore a 40 mq e per i quali non siano previsti scavi eccedenti quelli necessari alla realizzazione delle fondazioni;
- 15) Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche aerei su platea in cls, con realizzazione di muretto di contenimento e posa delle relative condotte di allacciamento interrato;
- 16) Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche interrati o di fosse biologiche, comportanti scavi di alloggiamento non superiori ai 15 mc, e posa delle relative condotte di allacciamento interrato;
- 17) Opere di allacciamento alle reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (idriche, elettriche, fognarie, telefoniche, del gas) e piccole derivazioni di rete comportanti uno scavo di lunghezza non superiore a 30 m e con profondità non superiore a 1,2 m;
- 18) Realizzazione o ampliamento di concimaie e pozzi neri esistenti comportanti uno scavo non superiore a 15 mc;
- 19) Realizzazione di cordoli, recinzioni, muretti, pavimentazioni circostanti gli edifici o per percorsi pedonali;
- 20) Apertura di fossi e scoline per la regimazione idrica superficiale;
- 21) Linee aeree elettriche di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo palo non superiore a 8 mc, a condizione che lo stesso sia richiuso nella stessa giornata in cui viene aperto;
- 22) Realizzazione di modeste opere di bioingegneria (fascinate e graticciate);
- 23) Impianti di boschi, alberature e siepi, interventi di forestazione in genere;
- 24) Realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale (graticciate, cordonate, lavori di bioingegneria in genere);
- 25) Limitati movimenti di terreno a scopo aziendale per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive, purché non vengano interessate scarpate, per un ammontare massimo di scavo di 30 mc;
- 26) Saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici;
- 27) Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone diverse da quelle di cui al punto 3.1
- 28) Interventi di carattere manutentivo di laghetti collinari, finalizzati all'integrità delle arginature ed al ripristino periodico della capacità di invaso, ad esclusione di interventi di ricostruzione conseguenti a danneggiamenti dovuti a dissesti in atto;
- 29) Consolidamento o ricostruzione di muri di sostegno esistenti, senza aumento nelle dimensioni dell'opera, nei casi in cui l'opera non risulti lesionata per fenomeni gravitativi;
- 30) Drenaggi ed altri interventi aventi carattere sistematorio compresi nel ripristino delle strutture fondiarie ex legge n. 185/1992.